FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI
FIPE
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CIRCOLARE n. 49 del 9 maggio 2019 Prot. n. 542 GRG/bf

OGGETTO: **Decreto Legge c.d. "Crescita"**

È stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 34/2019, c.d. "Crescita", le cui disposizioni di maggiore interesse per le imprese rappresentate concernono:

- maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi;
- revisione mini-IRES;
- maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi;
- modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico;
- credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante;
- norme in materia di semplificazione per la gestione del fondo di garanzia per le PMI;
- modifiche alla misura "*nuova sabatini*";
- tempi di pagamento tra le imprese;
- agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare;
- credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali;
- marchi storici;
- contrasto all'*italian sounding* e incentivi al deposito di brevetti e marchi;
- semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del terzo settore;
- nuove imprese a tasso zero, *smart & start* e *digital transformation*.

Si rende noto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34/2019, c.d. "Crescita", recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*".

Trattasi di un atto straordinario di necessità e urgenza adottato dal Governo, entrato in vigore mercoledì 1 maggio 2019, che, come noto, dovrà esser convertito in legge entro 60 giorni dall'entrata in vigore. Allo stato il Decreto è incardinato presso le Commissioni riunite V (Bilancio e Tesoro) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati.

Data l'importanza del provvedimento per la categoria rappresentata, di seguito si segnalano le misure di principale interesse.

- **Articolo 1 - Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi**
  La disposizione reintroduce, a partire dal 1° aprile 2019, la misura del cosiddetto «*super ammortamento*» (130%) per gli investimenti complessivi effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020, con l'inserimento di un tetto agli investimenti complessivi effettuati dall'impresa al di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente (2,5 milioni di euro).

- **Articolo 2 - Revisione mini-IRES**

  La norma sostituisce la cosiddetta mini-IRES introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, con un nuovo incentivo volto a individuare una modalità di tassazione agevolata ai fini IRES. La nuova aliquota ridotta dell'IRES, applicabile al reddito di impresa dichiarato, è correlata al solo reimpiego degli utili. Si prevede a regime l'applicazione di un'aliquota ridotta pari al 20,5% sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione. Inoltre, è introdotta una disposizione in tema di addizionale all'IRES finalizzata a lasciare invariato il livello di imposizione per il settore bancario.

  Il beneficio spetta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'«*incremento di patrimonio netto*» registrato al termine dell'esercizio di riferimento rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell'esercizio precedente a quello di avvio dell'incentivo. L'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto potrà divenire potenzialmente «*agevolabile*» negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

  Ai sensi del comma 2, l'«*incremento di patrimonio netto*» è dato dalla differenza tra i seguenti elementi:

  a) il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti e
  b) il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio.

  Al fine di salvaguardare l'effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserve, il comma 3 stabilisce un meccanismo di riporto dell'eventuale eccedenza di utili.

  Infatti, per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

  Sono stabilite, ai commi 4 e 5, disposizioni di coordinamento per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale o della trasparenza fiscale.

  Il comma 6 amplia l'ambito soggettivo interessato dalle disposizioni estendendo il regime anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d'impresa in contabilità ordinaria.

  Il comma 7 permette il cumulo delle agevolazioni previste dal presente articolo con altri benefici concessi, fatta eccezione per quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, è il caso dei soggetti che beneficiano del regime della *tonnage tax*, dei cosiddetti «*forfetari*», di coloro che determinano il reddito su base catastale) e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

  Il comma 8 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di disposizioni di coordinamento e di attuazione della disciplina.

- **Articolo 3 - Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi**

  La disposizione incrementa, a regime, la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo nella misura del 70% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare 2022).

  In via transitoria, si dispone, comunque, un graduale incremento della deducibilità dell'IMU per gli anni dal 2019 al 2022 nelle seguenti misure:

  a) 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
  b) 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

- **Articolo 8 – Sisma *bonus***
  Le norme estendono, nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, il diritto alla detrazione del 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell'85% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l'immobile oggetto di successiva alienazione.

- **Articolo 10 – Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico**
  Il provvedimento, integrando i meccanismi esistenti, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico degli edifici previsti dal cd. DL Ecobobonus, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore esclusivamente sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

- **Articolo 16 – Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante**
  La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, il superamento del sistema delle schede carburanti utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di pagamento elettronici, introducendo l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA dei corrispettivi pagati in contanti. Inoltre, è stato introdotto in favore dell'esercente dell'impianto di distribuzione un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni allo stesso addebitate a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese.
  IL DL Crescita, reca disposizioni di natura interpretativa, al fine di chiarire che il credito d'imposta spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse, in linea con quanto previsto nella relazione tecnica originaria allegata alla citata legge di bilancio 2018. Inoltre, si chiarisce come operare in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d'imposta (per garantire che il credito d'imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti). In tale caso il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

- **Articolo 18 – Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI**
  La norma abroga le disposizioni che limitano l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.
  Nelle regioni sul cui territorio è già disposta la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera.
  I commi da 3 a 6 si occupano della disciplina del *social lending* e del *crowdfunding* che rappresentano due tra i fenomeni più interessanti e innovativi nel panorama finanziario.
  Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo può essere concessa, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di *social lending* e di *crowdfunding*, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie

imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo. Si intende pertanto per:

a) *social lending*, lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme online, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;
b) *crowdfunding*, lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori.

La norma prevede inoltre che, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, le piattaforme di *social lending* e di *crowdfunding* debbano essere preventivamente accreditate, a seguito di un'apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo.

La norma rinvia, infine, a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità e delle condizioni di accesso al Fondo, la determinazione della misura massima della garanzia concedibile, nonché i criteri per l'accreditamento delle piattaforme di *social lending* e di *crowdfunding*, stabilendo, al riguardo, che tra tali criteri debbano comunque figurare, in considerazione dei rischi potenziali sopra richiamati, la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori e il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti.

- **Articolo 20 – Modifiche alla misura "Nuova Sabatini"**

La norma è finalizzata a ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa cd. "Nuova Sabatini", che persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

In particolare, l'articolo ne ottimizza le modalità di funzionamento attraverso due previsioni:

a) l'aumento da 2 a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa che permette di superare i vincoli operativi nella fruizione del beneficio, consentendo anche alle imprese che hanno già saturato il limite massimo dei 2 milioni di euro di continuare ad accedere alle agevolazioni, anche in considerazione delle cospicue risorse finanziarie disponibili stanziate dal legislatore con la legge di bilancio 2019;
b) la previsione di erogare il contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro che consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti.

- **Articolo 22 – Tempi di pagamento tra le imprese**

La disposizione è finalizzata a incidere sulla disciplina dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali contenuta nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. La norma parte dall'assunto per cui la conoscenza della regolarità con la quale le società adempiono alle proprie obbligazioni costituisce un parametro di riferimento per contribuire a tutelare i contraenti e creditori della società – i quali potranno pertanto venire a conoscenza di un dato ulteriore relativo all'affidabilità del contraente – e, al tempo stesso, può costituire un utile strumento per stimolare le società ad adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni e, quindi, la competitività tra le imprese.

Si prevede pertanto che nel bilancio sociale le società debbano dare evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, ponderando il tempo di pagamento di ciascuna transazione per il suo valore e distinguendo quelle verso le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le micro imprese. Inoltre, nel bilancio, deve essere riportato il numero e il valore complessivo delle transazioni i cui tempi di pagamento abbiano ecceduto i termini massimi indicati all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, specificando le misure che l'impresa ha adottato per rispettare i tempi.

- **Articolo 26 – Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare**
  L'"economia circolare" mira, attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica, a rendere i processi produttivi più efficienti in termini di tempo e di risorse impiegate e meno impattanti per l'ambiente in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, di recupero dei materiali e di minimizzazione degli scarti. La proposta normativa si pone l'obiettivo di accompagnare i processi di transizione del sistema produttivo verso un'economia circolare, fornendo sostegno alle attività economiche che desiderano ripensare o riconvertire il modello produttivo al fine di consolidare la propria presenza nelle catene globali del valore.
  In particolare, la misura di aiuto in argomento non prevede particolari restrizioni in merito alla tipologia di soggetti proponenti, che possono essere imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria.
  Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato a fronte di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia circolare per la riconversione produttiva che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila euro e 2 milioni di euro.
  Quanto alla consistenza dell'agevolazione, oltre al riconoscimento di una quota di contributo fino al 20 per cento delle spese ammissibili, la norma prevede che il finanziamento agevolato copra una percentuale delle spese pari al 50 per cento. A detto finanziamento agevolato dovrà essere associato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla banca finanziatrice scelta dall'impresa tra le banche aderenti alla convenzione. I due finanziamenti (agevolato e bancario) sono poi regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, nell'ambito del quale il finanziamento bancario non potrà essere inferiore al 10 per cento delle spese ammissibili.

- **Articolo 29 – Nuove imprese a tasso zero, *Smart & Start e Digital Transformation***
  I commi 1 e 2 (Nuove imprese a tasso zero) sono volti a consentire un'opera di revisione della misura per l'autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile ex Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le cosiddette «*nuove imprese a tasso zero*», al fine di ampliarne la capacità di intervento e di renderla maggiormente attrattiva per le imprese. Si prevede a tal fine:
  a) l'ampliamento del novero dei potenziali beneficiari della misura, innalzando il limite temporale relativo alla costituzione dell'impresa: saranno ammesse alla presentazione della domanda le imprese che siano costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione, modificando il limite di 12 mesi previsti dalla vigente disposizione.
  b) L'importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.
  c) Viene prevista la possibilità di cumulo delle agevolazioni in esame con altre misure di aiuto, nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Pertanto, nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento agevolato avvenga anche attraverso l'utilizzo di un finanziamento bancario ordinario, lo stesso potrà essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

  Le disposizioni di maggiore dettaglio sono rimesse a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale verrà disposto, tra l'altro, che per le imprese di più recente costituzione e dunque per le imprese costituite da non più di 36 mesi, sia prevista l'offerta di servizi di tutoraggio e il computo, come spese ammissibili, anche della copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili.

- **Articolo 31 – Marchi storici**
  La norma intende valorizzare la rilevanza della storicità dei marchi detenuti da aziende italiane, prevedendo che gli stessi confluiscano in un apposito registro e mira a disincentivare iniziative che prevedono la chiusura degli stabilimenti produttivi delle imprese titolari di marchi storici, con eventuale delocalizzazione all'estero, salvaguardando i relativi posti di lavoro.

A tal fine, si prevede anzitutto l'introduzione di disposizioni *ad hoc* all'interno del codice della proprietà industriale volte a far emergere i marchi storici di interesse nazionale, definiti, ai sensi del nuovo articolo 11-*ter* del citato codice, come «*marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale*».
I titolari e licenziatari di marchi storici di interesse nazionale potranno utilizzare il logo «*Marchio storico di interesse nazionale*» per finalità commerciali o promozionali, così valorizzando i propri marchi. È inoltre istituito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, sul quale sono iscritti i marchi storici su istanza dei titolari o dei licenziatari esclusivi.
È introdotto, infine, l'articolo 185-ter, che prevede l'istituzione di un apposito Fondo per la tutela dei marchi storici presso il Ministero dello sviluppo economico.

- **Articolo 32 – Contrasto all'*italian sounding* e incentivi al deposito di brevetti e marchi**
  Commi da 1 a 4 (Contrasto a *italian sounding*): per sostenere le PMI in questo ambito, la norma intende costituire un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, compresi quelli agroalimentari.
  Commi da 7 a 10 (voucher 3I – investire in innovazione): si prevede l'istituzione di un voucher che le start up innovative possono spendere per acquisire servizi specialistici riferiti, in particolare, a tre attività:
  1) verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;
  2) stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
  3) estensione all'estero della domanda presentata a livello nazionale.
  Comma 11 (interventi agevolativi in favore delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale - brevetti, marchi, disegni): con l'atto di programmazione introdotto dal presente articolo si intende definire preventivamente l'attuazione delle misure, consentendo così alle PMI di avere notizie più certe sui tempi di operatività delle misure di sostegno e agevolando le loro strategie di sviluppo basate sulla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e conformare i bandi alle esigenze delle PMI, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche con la previsione di agevolazioni che possono rendere più agevole l'accesso al sistema della proprietà industriale, soprattutto in riferimento ai brevetti.

- **Articolo 43 – Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo Settore**
  Le modifiche introdotte dall'articolo sono rese necessarie dall'esigenza di semplificare gli adempimenti in termini di pubblicità e rendicontazione dei finanziamenti ed erogazioni ricevute richiesti agli enti del Terzo settore, che costituiscono un comparto rilevante per la crescita in considerazione della loro riconosciuta funzione sussidiaria rispetto al sistema di welfare complessivamente considerato.

- **Articolo 49 – Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali**
  La norma proposta è finalizzata a migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, prevedendo per il periodo d'imposta in corso, che alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 sia riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro.
  Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
  È previsto, inoltre, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle procedure per l'ammissione al beneficio all'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui

è ammesso il credito d'imposta e, infine, alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta da parte dell'Amministrazione concedente.

Per una analisi più dettagliata del provvedimento si rinvia alla lettura del testo ora all'esame della Camera di deputati consultabile qui.

Si invitano le Associazioni in indirizzo a fornire a stretto giro agli Uffici Federali eventuali osservazioni sul testo del Decreto in commento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 11/2019 Circolare Fipe n. 02/2019 Circolare Fipe n. 93/2018	hiips://www.fipe.it/norme - impresa/tributi.html?download=672:d-l-crescita	D.L. Crescita; Mini IRES; Beni strumentali; Nuova Sabatini; deducibilità IMU; credito d'imposta; tempi di pagamento;